



# Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

Settore Affari Generali e Pianificazione  
Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Organizzazione e Metodi

ORIGINALE

## Ufficio Coordinamento Deliberazioni

N. di catalogazione generale:

2450

Del 25 NOV. 2019

## Certificato di pubblicazione Affissa all'Albo Pretorio della Città

Per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Notificatore  
\_\_\_\_\_

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 /29 / 213 DEL 25/11/2019

Oggetto: PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PER ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE

### IL DIRIGENTE

**Premesso che** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 31/03/1999 ha provveduto alla revisione del sistema di classificazione del personale degli Enti Locali, sostituendo le otto qualifiche funzionali introdotte dal D.P.R. 25/06/1983, n. 347 con quattro categorie denominate, rispettivamente, A, B, C, e D, all'interno delle quali sono state create diverse posizioni economiche e che l'art. 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Regioni ed Autonomie Locali siglato in data 21 maggio 2018 ha confermato il predetto sistema di classificazione del personale apportando alcune modifiche tra le quali l'ampliamento delle posizioni economiche acquisibili attraverso la progressione economica, nello specifico introducendo le seguenti posizioni economiche: A6, B8, C6, D7;

#### Visti:

- l'art. 16 del C.C.N.L. del 21.05.2018 per il personale del Comparto Funzioni Locali che stabilisce quanto di seguito riportato:
  1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
  2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
  3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di

attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67.
  5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
  6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi.
  7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie.
  8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
  9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina;
  10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL.”;
- l'art. 64 del C.C.N.L. del 21.05.2018 che al comma 3 espressamente statuisce quanto di seguito riportato:
- “A decorrere dal 1/4/2018, l'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere corrisposta come specifica voce retributiva ed è conglobata nello stipendio tabellare, come indicato nell'allegata Tabella C. Nella medesima tabella è altresì prevista, con la stessa decorrenza, in corrispondenza delle categorie A, B, C, e D, una ulteriore posizione, a cui si accede mediante progressione economica a carico delle risorse stabili del Fondo di cui all'art. 67.”;
- gli articoli 66 e 67 del sopra indicato C.C.N.L. afferenti la costituzione e l'utilizzo del fondo risorse decentrate;

#### **Rilevato che:**

- in data 22.10.2019 è stato sottoscritto CCDI che espressamente all'art. 15, rubricato “Progressione economica all'interno della categoria”, statuisce:
1. “All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste.
  2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6.
  3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. I criteri sono i seguenti:
    - incidenza della valutazione 30%;
    - incidenza esperienza maturata 40%;
    - incidenza competenza acquisita 30%.Per esperienza maturata si intende il periodo di permanenza sulla precedente posizione

economica acquisita. Per competenza acquisita si intende il percorso di formazione dell'individuo. Qualora l'ente non abbia garantito pari opportunità ai lavoratori per la partecipazione a corso di formazione o seminari con rilascio di attestati, tale da rendere non valutabile la formazione ai fini della progressione economica orizzontale, la valutazione di tale requisito viene effettuata in riferimento all'anzianità di servizio del lavoratore presso la P.A..

Qualora il sistema di misurazione e valutazione nei tre anni precedenti l'anno in cui si decide di attivare la PEO è rimasto inalterato, ci si riferisce alla migliore valutazione del triennio. Qualora il sistema di misurazione e valutazione fosse stato modificato o per la valutazione del personale proveniente da altri Enti con diversi sistemi di valutazione, si procede ad un'armonizzazione dei punteggi con sistema proporzionale in riferimento al sistema di valutazione in essere.

4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 31.
5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.
6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi, anche se prestati presso altra pubblica Amministrazione.
7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene svolta la selezione.
8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica.
9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende e/o OO.SS. ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina.”;

- il fondo risorse decentrate, di cui alla determinazione dirigenziale n. 290 del 25.09.2019, allegato 1) al CCDI sopra indicato, prevede per le progressioni economiche orizzontali l'importo massimo di € 80.000,00 (ottantamila,00);

#### **Ritenuto di:**

- dare attuazione alle disposizioni contenute nel C.C.D.I. del 22.10.2019, Funzioni Locali, ai fini della progressione economica orizzontale anno 2019, per tutte le categorie dalla A alla D con le modalità stabilite nel medesimo contratto;
- di stabilire che il costo delle PEO non può superare l'importo di € 80.000,00 destinato con il C.C.D.I. sopra indicato;
- di approvare l'Avviso di manifestazione d'interesse allegato sub 1) alla presente;
- di approvare lo schema di domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione della PEO anno 2019, allegato sub 2) alla presente;
- di approvare la scheda per la valutazione dei concorrenti nel rispetto dei parametri statuiti nell'art. 15 del CCDI, allegato sub 3) alla presente;
- di impegnare la spesa complessiva massima destinabile al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali pari ad € 80.000,00 sul capitolo di spesa indicato nella attestazione contabile allegata;
- di allegare alla presente quali parte integrante e sostanziale rispettivamente gli allegati sub 1) e sub 2) e sub 3);
- di trasmettere la presente determinazione alla dirigenza e alla Delegazione Trattante;

#### **Visti:**

- il decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

- lo statuto dell'Ente;
- il C.C.N.L. del 21.05.2018;
- il C.C.D.I. Funzioni Locali del 22.10.2019;
- i verbali della delegazione trattante;
- la documentazione citata in premessa;

## DETERMINA

1. di **dare** attuazione alle disposizioni contenute nel CCDI del 22.10.2019 Funzioni Locali, ai fini della progressione economica orizzontale anno 2019, per tutte le categorie dalla A alla D con le modalità stabilite nel medesimo contratto;
2. di **stabilire** che il costo delle PEO non può superare l'importo di € 80.000,00 destinato con il C.C.D.I. per l'anno 2019;
3. di **approvare** l'Avviso di manifestazione d'interesse allegato sub 1) alla presente;
4. di **approvare** lo schema di domanda di partecipazione alla procedura di attribuzione della PEO anno 2019, allegato sub 2) alla presente;
5. di **approvare** la scheda per la valutazione dei concorrenti nel rispetto dei parametri statuiti nell'art. 15 del CCDI, allegato sub 3) alla presente;
6. di **impegnare** la spesa complessiva massima destinabile al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali pari ad € 80.000,00 sul capitolo di spesa indicato nella attestazione contabile allegata;
7. di **allegare** alla presente come sua parte integrante e sostanziale gli allegati sub 1), sub 2), e sub 3);
8. di **trasmettere** la presente determinazione alla Dirigenza ed alla Delegazione Trattante;
9. di dare massima diffusione del presente atto e dei suoi allegati mediante pubblicazione sul sito istituzionale all'Albo Pretorio;
10. di **attestare** l'assenza, per quanto noto, di situazioni di conflitto di interesse come dettagliate nel vigente Codice di Comportamento dei dipendenti di questo Ente in capo al dipendente che ha istruito il procedimento e da parte di questa Dirigenza che sottoscrive il presente atto finale;
11. di **attestare** che tutto quanto dichiarato nel presente atto risponde a verità, che l'istruttoria è correttamente compiuta e i documenti citati sono detenuti dall'ufficio; che l'atto, per quanto noto, ha come destinatari dipendenti dell'Ente e non ha come destinatari parenti o affini di amministratori dell'ente, l'atto è stato redatto seguendo l'ordine cronologico e che non è stata possibile adottare la rotazione del R.P. per l'istruttoria per carenza d'organico.
12. di **attestare**, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

**L'ISTRUTTORE**  
**Antonio Cozzolino**

*A. Cozzolino*

**VISTO SI AUTORIZZA PER LA  
REGOLARITA' CONTABILE**

*25.11.2019*

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**FINANZE E CONTROLLO**  
*(Dot.ssa Paola Tattarino)*

**IL DIRIGENTE**  
**dott. Francesco Zenti**

*F. Zenti*